

COMUNE DI REGGIO EMILIA
AREA : RISORSE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

PROGETTO TECNICO DEL CANILE MUNICIPALE DI REGGIO EMILIA

Art.1 – Oggetto

Il presente progetto disciplina le modalità dell'erogazione delle prestazioni ed attività relative alla custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati nel canile municipale sito in via Felesino n.4/a e attività connesse, quali:

- a) le attività di cattura degli animali vaganti e di recupero sul territorio;
- b) il ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati a diverso titolo, compresi gli animali oggetto di sequestro;
- c) le attività amministrative connesse alla gestione della struttura;
- d) la promozione delle attività relative all'affido e adozione degli animali adottabili, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10 - Affidi e adozioni;
- e) la collaborazione con i volontari, i veterinari, i cittadini proprietari di cani, aspiranti all'adozione, visitatori ecc.;
- f) le attività di pulizia;
- g) le attività accessorie comprensive dell'uso delle attrezzature, automezzi, ecc...utili per l'erogazione di prestazioni ed attività relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel canile municipale e attività connesse, compatibili con la natura e finalità del volontariato.

Art. 2 - Caratteristiche della struttura e capienza

- Reparto per il ricovero ordinario/permanente (art.19, L.R. 27/2000):

n. 49 box, di cui 6 particolarmente protetti dalle intemperie per cani anziani o con patologie severe;

- Reparto/canile sanitario (art.19, L.R. 27/2000):

n. 10 box singoli.

La capienza della struttura è di n. 111 cani + max 10 cani – reparto/canile sanitario.

La superficie totale è di mq. 6.317,00 circa e n.7 aree di sgambamento per un totale di mq 1.425,00 circa, come da planimetria allegata.

Uffici/locali vari:

n.1 ufficio per un totale di mq 15,37

n.1 magazzino/deposito mangimi di mq 13,00

n.1 cucina di mq 13,00

n.4 bagni per un totale di mq 25,00

n.2 spogliatoi donne di mq 28,65

n.2 spogliatoi uomini di mq 20

n.2 spogliatoi di mq 23,00

n.1 cucina di mq 28,15

n.1 cella frigo di mq 18,43

n.2 locali accoglienza animali di mq 50

n.1 stanza toelettatura di mq 10,43

n.2 stanza di degenza (animali malati) di mq 42,80

n.1 stanza infermeria di mq 18,55

n.1 ripostiglio di mq 7,56

n.2 locali tecnici (centrale termica e quadri elettrici) di mq 9,00

Art. 3 – Ospiti della struttura

Possono usufruire della struttura:

- 1) cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, nel caso non venga disposto il sequestro domiciliare, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;

- 2) cani recuperati sul territorio comunale, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- 3) cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di disponibilità di posto da parte del competente ufficio comunale al richiedente, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale 15 maggio 2006, n.9180/131;
- 4) cani i cui proprietari siano segnalati dai Servizi Sociali, con permanenza temporanea;
- 5) sequestri disposti da Autorità Giudiziarie;
- 6) cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti.

Art. 4 – Regole di riferimento

1. La conduzione della struttura e delle attività relative avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali (Delibera di C.C. n. 3878/32 del 5/3/2004) in quanto applicabile.
2. Le attività si ispirano ai principi di salvaguardia di sanità e del benessere degli animali ed ha come obiettivo la migliore qualità della vita degli animali custoditi, la promozione delle adozioni, la collaborazione con i volontari, la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e delle indicazioni dei competenti servizi del Comune e dell'AUSL di riferimento.
3. Tutte le attività sono sottoposte alla supervisione del personale comunale che verrà appositamente indicato quale responsabile della struttura ed al Controllo Ufficiale dei competenti servizi dell'AUSL.

Art. 5 – Gestione clinico-sanitaria

Fatte salve le competenze specifiche del Servizio Veterinario dell'AUSL, di cui all'art.4 della Legge Regionale n. 27/2000, l'assistenza sanitaria deve essere garantita ai sensi dell'art.20, comma 2, della L.R. 27/2000 per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.

Il protocollo sanitario formalizzato dal Veterinario responsabile della struttura e concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL prevede, di massima:

- 1) visita sanitaria d'ingresso
- 2) attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive previsti dalla vigente normativa
- 3) assistenza veterinaria straordinaria agli animali catturati e ricoverati
- 4) assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti.

Le spese veterinarie, comprensive dei farmaci e presidi medico-chirurgici per la cura dei cani in ingresso, custoditi temporaneamente nel reparto/canile sanitario, saranno sostenute direttamente dall'Amministrazione Comunale; altresì saranno a carico del Comune tutte le spese relative al suddetto punto 2) ed alla microchippatura.

Le restanti spese veterinarie, comprensive dei farmaci e presidi medico-chirurgici, saranno sostenute dall'Associazione/Organizzazione di volontariato e rimborsate dall'Amministrazione Comunale, purché rientranti nel tetto massimo stabilito nell'avviso pubblico di selezione.

Art. 6 – Durata del progetto

1. Il presente progetto è stato elaborato tenendo conto di un periodo di sviluppo di 1 (un) anno a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. Si presume un periodo di riferimento che va dal 01/10/2017 e sino al 30/09/2018.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare la predetta durata per un periodo di 1 (un) ulteriore anno alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 63 comma 5° del D.Lgs. n. 50/2016, o di anticiparne il termine di 4 (quattro) mesi, previa comunicazione formale con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza, con corrispondente riduzione dell'importo massimo rimborsabile.

L'Associazione/Organizzazione di volontariato s'impegna ad accettare il rinnovo (o l'anticipata conclusione), formulato dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni come risultante dalla procedura di selezione.

3. Alla scadenza naturale della convenzione la stessa si ritiene cessata senza disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Obblighi dell'Associazione/Organizzazione di volontariato

L'Associazione di volontariato s'impegna a:

- a) individuare metodologie e criteri per utilizzare al meglio la capienza del canile (n.111 cani) nel rispetto del benessere degli animali, tenendo conto sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
- b) accudire gli animali custoditi nei reparti di ricovero ordinario (permanente e temporaneo), provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione di cibo e acqua potabile, accurata pulizia dell'animale e del box, toelettatura, sgambatura, passeggiata, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale eventualmente supportati da veterinari esperti in comportamento animale;
- c) preparazione del cibo e somministrazione almeno una volta al giorno, prima dell'orario dell'apertura al pubblico; l'Associazione dovrà presentare il piano alimentare al Veterinario responsabile della struttura per l'approvazione. Tale piano approvato dovrà essere comunicato all'ufficio comunale preposto e rimanere in copia al canile in caso di richiesta durante i controlli ufficiali.
Le spese per l'acquisto del cibo sono a carico dell'Associazione.
- d) provvedere al trasporto/trasferimento degli animali presso la struttura veterinaria convenzionata, per accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio della struttura, su richiesta del Medico Veterinario responsabile della struttura;
- e) assicurare ogni utile collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL durante i controlli ufficiali e provvedere ad inviare quanto prima copia delle check list di controllo e ogni altro documento rilasciato agli uffici preposti del Comune;
- f) assicurare altresì collaborazione al Veterinario responsabile della struttura;
- g) garantire l'apertura al pubblico della struttura per almeno 30 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il competente ufficio comunale.
Durante le ore di apertura al pubblico non potranno essere lasciati animali liberi di circolare e fuori da tali orari dovrà essere garantita la chiusura di porte e cancelli.
L'orario di apertura deve essere esposto all'ingresso della struttura.
- h) garantire la presenza giornaliera di n. 1 responsabile tecnico;
- i) provvedere all'aggiornamento dei cartelli affissi all'esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, taglia, colore, caratteristiche particolari, dieta, microchip). L'Associazione dovrà predisporre ed affiggere sia nella parte esterna che in quella interna dei box, i cartelli sopra descritti;
- l) collaborare con l'ufficio comunale competente per aggiornare le pagine del sito web del Comune di Reggio Emilia dedicato alle proposte di affido/adozione, attenendosi alle indicazioni operative che verranno impartite da tale ufficio;
- m) farsi carico delle attività legate alla prevenzione della zanzara tigre mediante ricambio periodico dell'acqua nelle ciotole, evitando ristagni d'acqua e tutto quanto indicato nella relativa ordinanza comunale;
- n) dotarsi di almeno 1 istruttore/educatore cinofilo per l'esecuzione di percorsi di rieducazione comportamentale a favore degli animali che ne avessero necessità e, se ritenuto utile, della collaborazione di un medico veterinario esperto in comportamento animale (in particolare per la prescrizione dei farmaci opportuni per le terapie comportamentali), individuato in accordo con l'ufficio comunale competente;
- o) collaborare con proprio personale, con il medico veterinario esperto in comportamento animale, con l'istruttore/educatore e, e se possibile, coinvolgendo il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, alla realizzazione di incontri conoscitivi rivolti alle persone che richiedono di prestare attività di volontariato presso il canile; incontri conoscitivi rivolti ai volontari operanti in canile sul rapporto con gli animali ed in particolare per animali con problemi comportamentali e/o di aggressività; collaborare con l'ufficio comunale competente per progetti/programmi finalizzati al benessere animale all'interno della struttura, all'incentivazione delle adozioni e ad iniziative relative alla tematica animalista;
- p) collaborare nell'attività di adozione e affido con gli operatori comunali e collaborare per minimizzare i rientri da affido;
- q) organizzare e controllare l'accesso e l'attività dei propri volontari all'interno della struttura;
- r) effettuare interventi di riordino tempestivo della struttura in caso di eventi meteorologici particolarmente violenti, con ripristino della normale gestione dei box.

L'Associazione/Organizzazione di volontariato è inoltre tenuta all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla L.R. n. 27/00 ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune mette a disposizione della struttura un operatore adeguatamente specializzato, con funzioni di responsabile, in particolare per:

- mantenere aggiornate le registrazioni delle entrate ed uscite degli animali;
- provvedere alle attività di cattura degli animali vaganti e di recupero degli stessi, negli orari di lavoro previsti;
- accudire gli animali presenti nel reparto/canile sanitario;
- effettuare i sopralluoghi sul territorio nel caso di segnalazioni di presunti maltrattamenti agli animali;
- dare in affido e adozione gli animali presenti in canile, con le modalità descritte nel successivo art.10).

Il Comune inoltre, tramite l'Ufficio preposto:

- promuove incontri periodici con l'Associazione di volontariato, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali e per incentivare le adozioni;
- si impegna a comunicare, in forma scritta, all'Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Il Comune, tramite ditte specializzate, provvede:

- alla disinfestazione da insetti infestanti sia striscianti che volanti e a delle derattizzazioni,
- allo spargimento di sale in caso di neve o ghiaccio,
- alla disinfezione e lavaggio dei due automezzi in dotazione.
- alla manutenzione periodica dell'impianto di depurazione delle acque ed allo svolgimento degli autocontrolli analitici previsti dall'autorizzazione allo scarico delle acque.
- alle attività di cattura degli animali vaganti e di recupero degli stessi, negli orari non coperti dagli operatori comunali.

Gli operatori del canile, nei casi di cani identificati, dovranno:

- cercare immediatamente i proprietari, avvalendosi anche dell'Anagrafe Canina oppure della Centrale RadioOperativa della Polizia Municipale;
- avvertire il proprietario del rinvenimento del cane/gatto, invitandolo a ritirare l'animale nei termini dell'art.17 della L.R. n.27/2000;

chiedere al proprietario il rimborso delle spese per il recupero del cane/gatto e per la degenza, comprensiva di eventuali trattamenti sanitari di cui all'art.20 della L.R. 27/2000;

- rilasciare al proprietario un bollettino postale per il pagamento dell'eventuale microchip inserito.

Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 60 gg. dalla data del loro ingresso) il Comune potrà procedere con l'iter di adozione. Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 10 giorni previsto per l'isolamento sanitario obbligatorio e i prelievi per la Leishmania (nel caso di cani di età superiore ai 6 mesi), gli animali potranno essere dati in affido temporaneo e, trascorsi i 60 gg. dalla data dell'affido stesso, senza che siano stati reclamati dal proprietario e con esito positivo del controllo post - affido, l'affidamento temporaneo diverrà adozione definitiva.

In caso di accadimenti particolari quali morsicature fra cani o riferiti a persone, decessi improvvisi di animali, ecc. il personale del Comune in forza presso la struttura dovrà redigere apposita relazione scritta. Per quanto riguarda le morsicature dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Ausl. In caso di furti o fughe di animali il Comune provvederà immediatamente alla denuncia presso le Forze dell'Ordine.

Art. 9 – Servizio di recupero

Il Comune provvede direttamente mediante propri operatori o tramite ditta specializzata, al recupero dei cani vaganti presenti sul territorio comunale, con metodi che non procurino danni o sofferenze, nei casi previsti dall'art.15 della L.R. n.27/2000 e dal Regolamento comunale vigente verificando, al momento del ritrovamento, se possibile avvicinare l'animale, la presenza del codice di identificazione (microchip o tatuaggio).

Nel caso di cani privi del codice di riconoscimento, il microchip, fornito dal Comune di Reggio Emilia, dovrà essere tempestivamente inserito da parte del Medico Veterinario responsabile della struttura.

Tale servizio deve prevedere anche il recupero di cani o gatti incidentati, malati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento del ritrovamento.

I costi per le prestazioni veterinarie urgenti relative agli animali feriti sono a carico del Comune che potrà rivalersi sul proprietario.

Art. 10 – Affidi e adozioni

Il Comune, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale 26 novembre 2014, n.40652/225, intende dare ampio rilievo al tema delle adozioni, pertanto attiverà, con la collaborazione dell'Associazione, iniziative di promozione degli affidi e delle adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

In particolare verrà attivata una pagina specifica su tale tema nel sito istituzionale del Comune; un operatore sarà incaricato di aggiornare e gestire quotidianamente il sito con foto e schede informative dei cani adottabili: l'Associazione di volontariato compilerà le schede di valutazione comportamentale e del grado di adottabilità degli animali entro 30 giorni dal loro inserimento in struttura, mentre l'operatore del Comune avrà il compito di fotografare gli animali al momento dell'ingresso in canile ed inviare settimanalmente, per e-mail, le foto e le schede ai gestori del sito.

Inoltre il Comune organizzerà, in collaborazione con l'Associazione, iniziative e progetti volti a favorire gli affidi e le adozioni, attraverso il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, finalizzati anche ad attività di pet-therapy.

Le schede di valutazione comportamentale e del grado di adottabilità compilate da personale qualificato dell'Associazione/Organizzazione di volontariato serviranno per stabilire l'indice di adottabilità dei singoli animali presenti nella struttura: quelli che avranno un indice positivo saranno da ritenersi adottabili a tutti gli effetti e pertanto sia il personale del Comune sia quello dell'Associazione potranno darli in adozione, nel rispetto delle procedure che verranno concordate con il competente ufficio comunale (affido temporaneo, controllo post-affido, adozione definitiva) e previo parere positivo del Dirigente del Servizio Ambiente o di un suo delegato.

Art. 11 – Attività di pulizia

L'Associazione/Organizzazione di volontariato si impegna a provvedere:

- alla pulizia giornaliera dei box anche nei giorni festivi, preferibilmente prima dell'orario di apertura al pubblico e al mantenimento della pulizia nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni, con ripasso pomeridiano dei box per raccolta feci;
- alla disinfezione mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti;
- alla pulizia e disinfezione anche dei box temporaneamente chiusi in previsione di nuovi accessi;
- alla pulizia giornaliera di ambulatorio e infermeria, cucine, spogliatoi e locali di servizio, compresi quelli destinati ai volontari, con fornitura e ripristino di saponi per mani, salviette asciugamani di carta, carta igienica nei bagni e rotoloni di carta assorbente in infermeria ed in cucina;
- alla pulizia giornaliera di tutta l'area cortiliva.

L'Associazione dovrà dotarsi delle attrezzature necessarie, sostituendole al bisogno e provvedere alla fornitura dei prodotti di pulizia, carta e simili. Nella scelta dei prodotti dovrà essere evitato l'uso di prodotti nocivi alla salute di persone e animali; dovrà inoltre essere evitato evitare l'uso di prodotti azotati (ammoniaca, sali di ammonio, ecc.) e di altri prodotti che ostacolano il funzionamento del depuratore.

Art. 12 - Attività promozionali

L'Associazione/Organizzazione di volontariato può partecipare con proprie risorse alle attività di promozione organizzate dal Comune e ne promuove l'attivazione.

All'Associazione è fatto espresso divieto, nell'ambito del canile e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, sia di pubblicizzare attività commerciali e associative di ogni tipo nonché di raccogliere fondi a favore di chiunque altro che non sia il Comune di Reggio Emilia salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune stesso. I relativi progetti e strumenti informativi sono concordati con gli uffici comunali competenti.

Art. 13 – Risorse umane

Al fine di assicurare la corretta funzionalità dei servizi previsti, l'Associazione di volontariato dovrà garantire la presenza di un numero di addetti, anche volontari, adeguato alle necessità operative, conformemente al proprio progetto presentato in sede di proposta progettuale.

L'Associazione dovrà individuare ed avvalersi delle seguenti figure: un responsabile tecnico che svolga funzioni di organizzatore delle attività quotidiane e che operi in stretto contatto con il responsabile comunale della struttura; almeno un istruttore/educatore cinofilo.

Il personale operante nel canile dovrà essere costantemente adeguato, per qualità ed esperienza, all'entità del lavoro da eseguire.

L'Associazione/Organizzazione si impegna a far osservare dal personale anche volontario tutte le disposizioni di legge, anche in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di regolamento e di far applicare le disposizioni comunicate dal competente ufficio comunale e dal Servizio Veterinario della AUSL, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'Associazione rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente o volontario che collabori nel canile.

L'Associazione, prima dell'inizio della gestione, dovrà inviare al competente Ufficio comunale, l'elenco nominale degli operatori che operano all'interno della struttura con le relative mansioni e turni. In seguito l'Associazione dovrà comunicare per iscritto sempre all'Ufficio sopra citato, ogni eventuale modifica di tale elenco.

Gli operatori ed i volontari inseriti nell'attività devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti e adeguati al ruolo ricoperto sia con i cittadini che con le persone che operano a qualsiasi titolo all'interno della struttura.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la qualità del servizio e di gestione della struttura, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatori e volontari che verranno ritenuti non idonei, sulla base di valutazione motivata, per lo svolgimento delle attività loro affidate.

L'Associazione di volontariato dovrà quindi provvedere alla loro sostituzione, comunicando il nominativo del nuovo operatore o volontario.

L'Associazione deve inoltre garantire che tutti gli operatori attivi in struttura e i volontari che collaborano alle attività del canile siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio, nonché indossino indumenti da lavoro espressamente richiesti dalle disposizioni di carattere igienico sanitario e garantire l'effettuazione degli esami clinici periodici richiesti dalla specificità del servizio.

Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa RCT/RCO (si veda quanto indicato all'Art. 17) e Infortuni a tutto il personale dipendente ed ai propri volontari.

L'Associazione dovrà farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.).

Art. 14 – Sicurezza ed igiene del lavoro

Durante lo svolgimento delle attività convenzionali l'Associazione di volontariato, in qualità di Datore di Lavoro, garantisce per il proprio personale impiegato nel progetto, l'assolvimento di tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le normative specifiche di settore. In relazione allo stato di fatto dei locali e dell'attività, è previsto un sopralluogo obbligatorio per la visione e l'acquisizione di eventuali ulteriori informazioni relative all'immobile e all'attività.

Art. 15 – Controllo e supporto amministrativo

Il Comune di Reggio Emilia si riserva di effettuare opportuni controlli, anche attraverso incontri periodici, colloqui con i fruitori delle attività stesse, sullo svolgimento delle attività, al fine di verificare che gli operatori rispettino i termini della convenzione e i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati, assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle adozioni, collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile praticandole con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.

Il Comune di Reggio Emilia si riserva ogni potere di indirizzo e controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile o comunque della documentazione relativa alla attività di gestione della struttura, in possesso dell'Associazione: eventuali difformità verranno trattate secondo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Art. 16 - Inadempienze e Penali

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl) ecc. e vengono inoltrate al competente Servizio comunale che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Reggio Emilia si rinvierà sulle note di rimborso spese presentate dall'Associazione di volontariato.

In caso di inadempienza da parte dell'Associazione/Organizzazione di volontariato agli obblighi previsti dalla convenzione l'Amministrazione Comunale procederà a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, potranno essere irrogate, previo

contraddittorio, le sottoelencate penali:

- in caso di inadempienza lieve agli obblighi convenzionali (es. mancata apposizione cartelli nei box, pulizia eseguita in modo non adeguato, mancata comunicazione variazione organico, ecc.): è prevista l'applicazione di una penale pari ad Euro 100 per singoli episodi;
- in caso di inadempienza media agli obblighi contrattuali (es. ritardo nelle adozioni degli animali, somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 300 per singoli episodi;
- in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali (es. mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche una volta sola; mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta, ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati es. terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 500 per singoli episodi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Associazione.

Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione di volontariato, di risolvere il rapporto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

Art. 17 – Manutenzione e utenze

E' a carico del Comune di Reggio Emilia la manutenzione straordinaria dell'immobile, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza, la gestione e manutenzione della centrale termica, del depuratore, le operazioni colturali e di monitoraggio a carico degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario), gli sfalci - n.6 annui - delle aree verdi presenti all'interno della struttura e all'esterno.

E' a carico dell'Associazione/organizzazione di volontariato: la manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti normalmente posti a carico del conduttore nei contratti di affitto.

Analogamente il Comune provvede alla manutenzione straordinaria della fogna (compresi i controlli periodici delle parti elettromeccaniche) e l'Associazione a quella ordinaria.

E' a carico dell'Associazione la pulizia dei pozzetti di raccolta (condotti di scarico della rete di adduzione al depuratore) che dovranno essere tenuti puliti dai peli degli animali con rimozione bisettimanale degli stessi; in caso di mancato adempimento la pulizia verrà fatta da ditta esterna e il costo verrà addebitato all'Associazione.

Sempre a carico dell'Associazione sono previste le spese per gli sfalci dell'area di fito-depurazione e dei canali di scolo, per consentire il normale deflusso delle acque nello scarico finale.

Il Comune, in quanto titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) del 25.6.2014 prot.38433, provvede, tramite ditta specializzata, a tutti gli adempimenti e alle prescrizioni previste per lo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ex d.lgs. 152/06; in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato 1 di tale autorizzazione ambientale.

L'Associazione/ potrà effettuare, solo previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l'Amministrazione; anche l'installazione di qualsiasi struttura precaria dovrà essere debitamente autorizzata ed essere pertinente alle attività del canile.

In sede di risoluzione o superamento del rapporto negoziale l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il ripristino della situazione in essere al momento della firma della convenzione.

Sono direttamente a carico del Comune di Reggio Emilia le spese relative a: riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, sfalcio aree verdi, raccolta rifiuti solidi urbani, smaltimento carcasse degli animali deceduti all'interno della struttura; qualsiasi altra spesa per la gestione della struttura è a carico dell'Associazione e oggetto del rimborso nei limiti delle risorse indicate nell'avviso pubblico di selezione.

Art. 18 - Responsabilità

L'Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d'opera (dipendenti e non, volontari, ecc..) così come dei danni subiti dai predetti prestatori d'opera nello svolgimento delle attività, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. E' fatto obbligo all'Associazione di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi, o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'Associazione (personale dipendente e non, volontari, collaboratori), compresi i danni subiti dai prestatori

d'opera (dipendenti e non) per un massimale non inferiore a: Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata per RCT ed Euro 1.000.000,00 per RCO ed Euro 500.000,00 per danni a cose.

Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi; la polizza deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e deve essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della convenzione.

La stipulazione dei contratti assicurativi non libera l'Associazione dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che, nell'ambito delle attività, venissero provocati dall'Associazione nel corso della durata della convenzione.

Art. 19 - Modalità di rimborso delle spese sostenute

L'Associazione richiederà il versamento dei rimborsi convenzionalmente previsti nei limiti stabiliti nell'avviso pubblico di selezione, che dovranno essere compilati secondo le leggi vigenti, riportando gli estremi della convenzione ed essere intestate a Comune di Reggio Emilia – Area Risorse del Territorio - Servizio Ambiente.

Le note di rimborso spese dovranno essere corredate da relativa documentazione probatoria e da una relazione delle attività svolte e dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 20 - Risoluzione della convenzione

Nel caso di inadempienze gravi, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere il contratto.

Art. 21 – Spese di convenzione

Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la convenzione, compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Associazione .

Art. 22 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Reggio Emilia.